

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, ad uso Potabile, da n. 10 sorgenti, nei Comuni di PETTINENGO e TERNENGO, assentita alla Soc. "CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI" con D.D. n° 963 del 04.09.2018. PRATICA PROVINCIALE: PETTINENGO5.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 963 del 04.09.2018

(omissis)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rifiuti, V.I.A, Energia, Qualita' dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche

(omissis)

DETERMINA

Di identificare come Concessionario la Società "CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI" - (C.F./ p. i.v.a 01866890021) - sede legale: Piazza Martiri Liberta' 13 - 13900 BIELLA. Di approvare il Disciplinare di concessione redatto ai sensi dell art. 2 del Regolamento definito in premessa e sottoscritto il 28.05.2018 dal Sig. Alberto PETTI: legale rappresentante della Società Concessionaria, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire la concessione per poter derivare litri al secondo massimi e medi 1,9 e un volume massimo annuo di 59.918 metri cubi d'acqua, ad uso Potabile (alimentazione rete di acquedotto), mediante n. 10 sorgenti ubicate nei Comuni di PETTINENGO e TERNENGO, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Roberto CARENZO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.809 di Rep. del 28 maggio 2018

ART. - 9 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e della tutela del corpo idrico interessato, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della P.A. le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato